



FIPAV

TRIBUNALE FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N° 21

Riunione del 30 ottobre 2019

**14.19.20 RICORSO AVVERSO LA DELIBERA DELLA CTA SEZIONE
DISTACCATA TRIVENETO AFFISSA IL 19-09-2019 – ATLETA Federico
BRAICO/ASD CENTRO GIOCO SPORT A. COSELLI**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente Relatore |

in relazione al Ricorso avverso la delibera della CTA sezione distaccata del Triveneto affissa il 19/09/2019 nel procedimento promosso dall'atleta Braico Federico nei confronti della S.S. ASD CENTRO GIOCO SPORT A. COSELLI, fissava per la discussione l'udienza del 15 ottobre 2019 alla quale risultava presente l'Avv. Ziani difensore del ricorrente. Nessuno era presente per la società. All'esito della camera di consiglio, il Tribunale rinviava il procedimento al 30 Ottobre 2019 al fine di acquisire il fascicolo del procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione Tesseramento distaccata. Nelle more la società Coselli faceva pervenire una memoria e depositava un documento. Il rappresentante della società chiedeva di rendere dichiarazioni spontanee e veniva poi acquisita un'ulteriore memoria inviata dal legale del ricorrente.

FATTO

Il sig. Federico Braico proponeva ricorso avverso la delibera della Commissione Tesseramento Atleti sezione distaccata Triveneto di cui al comunicato ufficiale n. 3 del 19.9.2019 con la quale veniva disposto lo svincolo dell'atleta dalla società ASD A. Coselli di Trieste, previo pagamento dell'indennizzo pari ad € 5.000,00.

Le motivazioni dell'impugnativa sostanzialmente si incentravano sull'errore che avrebbe compiuto la CTA distaccata, nell'aver valutato lo svincolo non imputandolo



alla società, ex art. 35 reg. giur., ma per aver ritenuto sussistente un'incompatibilità ambientale con il conseguente onere della corresponsione di un indennizzo.

La difesa ha riproposto dinanzi a questo Tribunale tutte le motivazioni a sostegno della domanda di svincolo.

La società solo in sede di rinvio ha depositato memoria ed un documento che, stante la tardività, non può ritenersi ricevibile. In ogni caso la ASD Coselli nel giudizio dinanzi alla Commissione Tesseramento aveva depositato memoria ed il rappresentante della società all'udienza odierna nelle dichiarazioni libere rese, si è sostanzialmente riportato alla stessa ribadendo la domanda subordinata di concessione dello svincolo, previo riconoscimento di un indennizzo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto che al termine di una gara vi siano state delle intemperanze fra il ricorrente ed un dirigente della società, non può essere motivo per inficiare il rapporto fra atleta e società tanto da portare allo scioglimento del vincolo per giusta causa; neanche può concretare l'ipotesi lo screzio fra giocatori.

Per quanto riguarda la lamentata sospensione dell'atleta dall'attività sportiva, il Tribunale ritiene che compito delle società sportive sia quello di permettere agli atleti di svolgere l'attività, anche se con i soli allenamenti. E comunque evidente come la sospensione imposta dalla società sia stata dettata anche per ottenere il rispetto del codice etico interno e che comunque la stessa si sia protratta per un tempo limitato avendo poi permesso all'atleta di allenarsi anche con altro sodalizio.

In ogni caso la Commissione Tesseramento distaccata ha valutato l'opportunità di concedere lo svincolo per il fattore ambientale e questo Tribunale non ritiene di modificare la decisione presa sul punto.

Nessuna rilevanza hanno poi i fatti successivi alla messa in mora e non contenuti nei motivi della stessa. Neanche poi potrebbero essere posti a base della decisione poiché il lamentato disinteresse della società contrasta con la volontà, anche dichiarata dall'atleta nei propri atti, di non voler più giocare per quel sodalizio.

Allo stato ritiene il Tribunale che non possa essere modificata la decisione circa la deliberazione di svincolo dell'atleta.

Per i motivi di cui alla messa in mora, non appare sussistere una responsabilità diretta del sodalizio che deve vedersi quindi riconoscere un indennizzo che, in mancanza di



alcuna allegazione probatoria da parte della società, va determinato con giudizio equitativo da parte di questo Tribunale. Per la quantificazione occorre far riferimento sia alla quota versata dall'atleta alla società che all'attività da questa effettuata in favore dell'atleta nonché alla durata del rapporto e la crescita tecnica anche in relazione al campionato di riferimento.

In base a tali elementi, ritiene questa commissione che sia equo ridurre l'indennizzo determinato dalla commissione territoriale e determinarlo nella misura di € 1.500,00

PQM

Conferma il provvedimento della Commissione Tesseramento atleti distaccata del Triveneto relativamente alla concessione dello svincolo in favore dell'atleta Braico Federico subordinandolo al pagamento della ridotta indennità in favore della società di € 1.500,00.

La tassa ricorso versata si ritiene incamerata.

Roma, 4 novembre 2019

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 4 novembre 2019